

IMPORTANTI NOVITA' PER CHI RICEVE LA DICHIARAZIONE D'INTENTO DA CLIENTI E PER CHI LA EMETTE QUALE ESPORTATORE, PER ACQUISTARE SENZA IVA

Dal 01.03.2017 non è più possibile utilizzare il modello adottato precedentemente.

Premessa

(La Dichiarazione d'intento è riservata ai cosiddetti esportatori abituali ovvero a coloro che effettuando operazioni Iva non imponibili, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 633/72, (esportazioni, cessioni intracomunitarie) per più del 10% del volume d'affari, hanno la facoltà, in quanto in possesso di determinati requisiti, di effettuare acquisti di beni o servizi senza corrispondere l'Iva nell'ambito di un determinato quantitativo ovvero di plafond.)

Il nuovo modello, che dovrà essere utilizzato a decorrere dal 01.03.2017, apporta una significativa novità in quanto viene eliminata una delle tre modalità di acquisto, cioè quella relativa ad un determinato periodo (per esempio 01.01.2017 – 31.12.2017).

Sono stati, infatti, eliminati i campi di compilazione 3 e 4 nel frontespizio del modello. Le due modalità di acquisto per l'esportatore abituale che restano sono:

- 1) presentazione della dichiarazione per singola operazione specificando il relativo importo, con compilazione del campo 1;
- 2) presentazione della dichiarazione riferita ad una o più operazioni fino alla concorrenza di un determinato ammontare, con compilazione del campo 2.

Le modifiche introdotte non incidono in alcun modo sulla possibilità, per gli esportatori, di compiere operazioni di acquisto senza l'applicazione dell'Iva.

OBBLIGHI DI CHI LA RICEVE E COMPILAZIONE DEL MODELLO

Il nuovo modello che si allega, prevede che il dichiarante indichi se intende avvalersi della facoltà, prevista per i soggetti che hanno esportato, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, l'anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.

Il dichiarante compila il campo 1, se la Dichiarazione d'intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo.

In caso d'importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all'imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile.

L'importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla Dichiarazione d'intento;

Invece, il dichiarante compila il campo 2, se la Dichiarazione d'intento si riferisce ad una o più operazioni fino a concorrenza dell'importo ivi indicato.

Si introduce inoltre un maggior coinvolgimento da parte del soggetto che riceve la Dichiarazione d'intento il quale avrà l'onere di verificare l'utilizzo del plafond e quindi l'importo complessivamente fatturato senza l'applicazione dell'Iva che non potrà in ogni caso eccedere l'importo indicato al campo "2".

La Dichiarazione d'intento deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

VECCHIA DICHIARAZIONE D'INTENTO PRESENTATA FINO AL 28/2/2017

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora con la vecchia dichiarazione inviata a dicembre 2016, o comunque prima del 01 marzo 2017, si sia ricompreso un periodo che

va dall'01.01.2017 al 31.1.2017, tale dichiarazione varrà solo per le operazioni poste in essere fino al 28.02.2017 (data termine di validità del vecchio modello).

Al ricorrere di tale situazione, pertanto il contribuente dovrà provvedere a presentare una nuova dichiarazione utilizzando il nuovo modello per le operazioni di acquisto da effettuarsi a partire dal 01.03.2017.

Se l'esportatore entro il 28.02.2017 ha presentato una Dichiarazione d'intento con il vecchio modello compilando il campo 1 "una sola operazione per un importo fino a €....." o il campo 2 "operazioni fino a concorrenza di €", la dichiarazione avrà validità fino a concorrenza dell'importo indicato. In tale circostanza il contribuente non dovrà presentare una nuova Dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.

Si precisa che il soggetto che riceve la Dichiarazione d'intento DEVE verificare l'utilizzo del plafond e quindi l'importo complessivamente fatturato senza l'applicazione dell'Iva, che non potrà in ogni caso eccedere l'importo indicato al campo "2".

LE SANZIONI

ATTENZIONE! Sul fornitore grava l'onere di verificare l'esito della trasmissione prima di applicare all'operazione il regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/72 del 26.10.1972.

In caso di mancata verifica sarà irrogata una sanzione compresa tra il 100% e il 200% dell'imposta non applicata.